

# PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERA N. 22 del 13/07/2009

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il \_\_\_\_\_ PROT. N. \_\_\_\_\_

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

---

**IL DIRETTORE**

---

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRETTORE**

---

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 per decorrenza del termine.

Seravezza, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**

---

**OGGETTO:** Integrazioni "Atto Generale di indirizzi del settore Uffici Tecnici" – Gestione ravaneti

L'anno duemilanove, addì tredici del mese di luglio, alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Castelnuovo Garfagnana, Fortezza di Montalfonso, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12.

Presiede il Sig. **GIUSEPPE NARDINI**.

Sono presenti componenti n° 10 Assenti n° 3 :

(A = assente; P = presente)

---

<b>Bruno</b>	<b>BATTINI</b>	<b>A</b>
<b>Emanuele</b>	<b>BERTOCCHI</b>	<b>P</b>
<b>Armando</b>	<b>DELLA PINA</b>	<b>P</b>
<b>Riccardo</b>	<b>FORFORI</b>	<b>A</b>
<b>Emanuele</b>	<b>GUGLIELMI</b>	<b>P</b>
<b>Daniele Giuseppe</b>	<b>MARCHETTI</b>	<b>A</b>
<b>Marco</b>	<b>MUSONI</b>	<b>P</b>
<b>Giuseppe</b>	<b>NARDINI</b>	<b>P</b>
<b>Giuseppe</b>	<b>OTTRIA</b>	<b>P</b>
<b>Franco</b>	<b>PUCCI</b>	<b>P</b>
<b>Alberto</b>	<b>PUTAMORSI</b>	<b>P</b>
<b>Vittorio</b>	<b>TORRE</b>	<b>P</b>
<b>Pietro</b>	<b>VECCHI</b>	<b>P</b>

Responsabile del procedimento amministrativo:

Raffaello Puccini

Partecipa il Direttore dell'Ente

Antonio BARTELLETTI

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTO** l'Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, approvato con delibera di Consiglio di gestione n. 71 del 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** di fornire nuove norme ed indirizzi al Settore Uffici Tecnici, in materia di attività estrattive dei depositi detritici;

**PREMESSO** che il Parco Regionale delle Alpi Apuane, in materia di attività estrattive persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- Valorizzare le risorse lapidee ornamentali presenti nel suo territorio;
- Contenere gli impatti ambientali provocati in generale dalle attività estrattive ed in particolare delle attività di movimentazione ed asportazione dei materiali detritici, quali l'impatto sulla qualità dell'aria (polveri), l'impatto acustico, l'impatto sull'assetto idrogeologico e l'impatto sulla viabilità provocato dal traffico veicolare pesante;

**IN ATTESA** della elaborazione dello stralcio al P.R.A.E., relativo alle attività estrattive di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**VISTA** la delibera di Consiglio direttivo n. 33 dell'11 settembre 2007, che contiene norme ed indirizzi in materia di attività estrattive dei depositi detritici;

**RITENUTO** di integrare e modificare le norme e gli indirizzi della delibera di Consiglio direttivo n. 33 dell'11 settembre 2007;

**VISTA** la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

**ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITI** e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Posta in votazione per parti l'integrazione all'atto generale di indirizzo di cui al punto b) del dispositivo nel modo e con i risultati che seguono:

- l'intero testo ad eccezione del capitolo "ulteriore norma derogatoria"

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti

- solo il capitolo "ulteriore norma derogatoria"

Con 9 voti favorevoli e uno contrario (Giuseppe Ottria) espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti

Al termine, posta in votazione l'intera deliberazione  
Con 9 voti favorevoli e un astenuto (Giuseppe Ottria),

**DELIBERA**

di revocare la delibera di Consiglio direttivo n. 1 del 29 gennaio 2008;

di approvare le seguenti norme, ad integrazione dell'*Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*, relative alle attività estrattive:

**NORME GENERALI SULLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

In attesa dell'approvazione dello stralcio al P.R.A.E. relativo alle attività estrattive di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane ed in attesa di eventuali accordi con le categorie ed i soggetti interessati, non sono consentite attività di coltivazione che prevedano una resa di materiale lapideo in blocchi, inferiori a quanto previsto dal P.R.A.E..

Nelle *aree parco* e nelle *aree contigue di cava* come individuate dalla L.R. 65/97, non è consentito l'utilizzo di frantoi fissi o mobili. L'attività di vagliatura, effettuata con selezionatori del tipo piano, può essere autorizzata solo a condizione che dal sito di cava siano allontanati tutti i materiali di qualsiasi granulometria, risultanti da tale attività. In particolare il materiale a granulometria fine non potrà essere stoccato in cumuli né disperso, sia nell'area contigua di cava che nell'area parco, così come identificate dalla legge regionale 65/97. L'obbligo di allontanamento non si esercita per il materiale costituito da terreno vegetale.

Le attività di asportazione del materiale detritico con quantitativi superiori a 15.000 mc all'anno sono da sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della legge regionale 79/98.

La richiesta di autorizzazione alla coltivazione di una cava di materiale lapideo ornamentale e di gestione e/o ripristino del relativo ravaneto deve essere formulata al Parco dal soggetto conduttore della cava ovvero dal proprietario, previo assenso del conduttore.

La richiesta di autorizzazione per le attività di movimentazione, asportazione e trasporto del materiale detritico, dovranno essere corredate da un preventivo parere del Comune relativamente alle quantità di materiale prelevato e ai viaggi prodotti. Tale parere dovrà essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, dopodiché il Parco procederà anche in sua assenza.

Le attività di movimentazione, asportazione e trasporto del materiale detritico non sono consentite nei giorni di sabato e festivi. Sono fatte salve eventuali diverse ordinanze emesse dagli enti preposti.

#### **RAVANETI A SERVIZIO DI CAVE ATTIVE**

Il prelievo di materiale detritico è consentito esclusivamente nei ravaneti a servizio di cave già in attività. In tali casi il prelievo è finalizzato a mantenere contenute le dimensioni del ravaneto.

Le quantità prelevate devono essere, di norma, pari a quelle prodotte dalla attività di coltivazione. Possono essere prelevate quantità superiori solo nel caso in cui il ravaneto sia in condizioni di pericolosità certificate dagli enti competenti o per favorire interventi di ripristino ambientale e interventi di risagomatura morfologica dei versanti per ragioni paesaggistiche e/o idrogeologiche.

Le porzioni di ravaneto “naturalizzate”, ai sensi della definizione contenuta nella delibera di Consiglio direttivo n. 54 del 29.12.2000, non possono essere oggetto di prelievo.

Le porzioni di ravaneto interessate da interventi abusivi non autorizzati dal Parco non possono essere oggetto di ulteriori prelievi per un periodo di almeno 10 anni.

L'attività di prelievo di materiale detritico da un ravaneto deve essere adeguatamente descritta in *un piano di gestione* del ravaneto da allegare alla domanda di autorizzazione.

#### **RAVANETI NON A SERVIZIO DI CAVE ATTIVE**

Nei ravaneti non a servizio di cave attive, nei ravaneti isolati e in generale nelle aree interessate da depositi di materiale detritico di origine lapidea non è consentito il prelievo di detto materiale.

Nel caso in cui i ravaneti e/o i depositi detritici rappresentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell'area, certificate dagli enti competenti, sono consentite operazioni di messa in sicurezza in cui siano prioritarie le azioni di consolidamento e di movimentazione in loco del materiale, limitando a situazioni eccezionali il prelievo e l'asportazione dello stesso.

Attività di movimentazione e di limitata asportazione del materiale detritico possono essere autorizzate se finalizzate a riportare alla luce emergenze di carattere antropico o ambientale di particolare e comprovato interesse per le finalità del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Le presenti norme hanno validità per tutte le attività la cui domanda di autorizzazione ancorchè presentata al Parco non ha ancora ricevuto le necessarie autorizzazioni esecutive.

Nei siti costituiti da cave, da ravaneti a servizio di cave attive, da ravaneti isolati e in generale nei siti interessati da depositi di materiale detritico, in cui, negli ultimi dieci anni il Parco ha autorizzato attività di asportazione di materiale lapideo ornamentale e/o detritico, è consentita la proroga di tali autorizzazioni per un periodo massimo di 3 anni e per le finalità del ripristino ambientale. Prorogabili di ulteriori 3 anni se permangono le finalità del ripristino ambientale.

Le norme contenute nella presente deliberazione sono emanate in attesa della approvazione di un *Piano dei ravaneti* da approvarsi quale allegato al Piano delle Attività Estrattive di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, attraverso i propri organi, si farà promotore presso la Regione Toscana per definire le risorse finanziarie necessarie alla redazione del piano settoriale suddetto.

**ULTERIORE NORMA DEROGATORIA**

Eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni previste nella presente deliberazione possono essere specificatamente accordate, di volta in volta, dal Consiglio direttivo, per ragioni di sicurezza debitamente accertate dall'Autorità di Bacino o dall'URTAT competenti per territorio, oppure per ragioni di ordine socio-economico, in presenza di interessi pubblici evidenti certificati dal Comune, attraverso l'approvazione e la successiva stipula di una convenzione di durata anche superiore ai tempi della singola autorizzazione, contenente un protocollo di azioni e di interventi consentiti in deroga, un calendario di verifiche periodiche e di controlli al termine di ciascuna fase d'intervento (senza il cui esito positivo non sia possibile procedere), oltre ad imporre mitigazioni e/o compensazioni al soggetto proponente il progetto sperimentale e/o di sistemazione ambientale definitiva dell'area oggetto di prelievo dai ravaneti.